

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1990

Finanziamento di borse di studio per la ricerca, in campo medico e farmacologico, che non comporti sperimentazione su animali

ONOREVOLI SENATORI. – Questo disegno di legge rappresenta un atto dovuto del Parlamento in esecuzione della volontà da esso stesso espressa: durante la discussione della legge finanziaria, lo scorso anno, vennero infatti stanziati 12 miliardi per il triennio 1989-1991 finalizzati alla ricerca scientifica che non comporti l'uso diretto o indiretto di animali. La Commissione bilancio della Camera, infatti, fece proprio un emendamento del Gruppo parlamentare verde e l'Aula di Montecitorio lo approvò con voto praticamente unanime (375 sì, 2 no).

È molto viva nel nostro Paese, nell'opinione pubblica e in diversi settori della medicina ufficiale, l'esigenza di dare più ampi sviluppi – analogamente a quanto accade negli altri Paesi – alle metodologie basate su modelli matematici, colture in vitro, eccetera; e questo sia per una comprensibile motivazione etica, sia per una diversa impostazione scientifica della ricerca, per cui oggi viene spesso posta in discus-

sione la validità del modello animale in rapporto all'uomo.

È da rilevare che il ritardo nella traduzione sul piano legislativo del provvedimento ha già causato la perdita di due miliardi relativi al 1989.

L'articolo 1 del disegno di legge in oggetto consta di tre commi: il comma 1 riguarda il conferimento di borse di studio ad istituti, enti pubblici e privati nonché a singoli cittadini per la ricerca teorica o applicata in campo medico o farmacologico, che prescinda appunto da sperimentazione su animali.

Il comma 2 stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa il Ministro della sanità dovrà indire pubblico concorso per titoli per l'assegnazione delle borse di studio.

Nel comma 3 si definisce l'informazione relativa alle competenti Commissioni parlamentari.

All'articolo 2, infine, si indica la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui un miliardo per l'anno 1990, 4 miliardi per l'anno 1991 e 5 miliardi per l'anno 1992, al fine di conferire borse di studio ad istituti, enti pubblici e privati nonché a singoli cittadini per la ricerca teorica o applicata in campo medico e farmacologico attuata mediante metodologie che non comportino il ricorso diretto od indiretto alla sperimentazione su animali.

2. Il Ministro della sanità, ai sensi della vigente normativa, provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad indire pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di borse di studio per l'importo totale di cui al comma 1.

3. Dell'indizione di tale concorso, nonché del suo esito, il Ministro della sanità informa le competenti Commissioni parlamentari.

Art. 2.

1. All'onere di cui all'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, «Iniziativa per favorire metodiche di sperimentazione senza impiego di animali».